

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 14.1.2008,
sulle seguenti conclusioni, precisate dalle parti e
dai loro procuratori:

Conclusioni per l'opponente: "Voglia il Tribunale,
in via preliminare, qualora ritenga di dover interpretare l'art. 2751 bis n. 2 c.c. nel senso di escludere il
privilegio per i professionisti facenti parte di associazione professionale, si chiede che venga sollevata
questione di legittimità costituzionale rimettendo gli atti alla Corte;
nel merito, in modifica del decreto 20.9.2007, riconoscere il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2
c.c. al credito vantato dall'avv. [REDACTED] per diritti ed onorari, ammontante a euro 23026,78, così come
richiesto;

con vittoria di spese, diritti e onorari;

Conclusioni per l'opposto:" Voglia il Tribunale

In via preliminare:

dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis n. 2 c.c;
nel merito;

in via principale respingere l'opposizione proposta confermando integralmente il decreto impugnato;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della medesima opposizione ammettere in
via privilegiata al passivo del fallimento quella sola parte dei crediti per cui è processo relativi agli
ultimi due anni di prestazione;
con il favore delle spese, diritti ed onorari"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19.10.2007 [REDACTED], nella sua qualità di creditore della
società fallita [REDACTED] srl, chiedeva la riforma del decreto emesso dal giudice delegato
presso il Tribunale di Vigevano il 20.9.2007 e, quindi, il riconoscimento, a favore del proprio credito,
del privilegio disciplinato dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. In caso di accertata infondatezza della propria
domanda l'opponente insisteva per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della
costituzionalità della predetta norma.

Con memoria depositata il 4.1.2008 si costituiva in giudizio il Fallimento [REDACTED] srl rilevando l'infondatezza delle avverse richieste per essere parte ricorrente membro di uno studio professionale e non già professionista individuale, come espressamente previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c.

Il collegio, all'udienza del 14.1.2008, dopo aver invitato le parti alla discussione tratteneva la causa in decisione e decideva come da separata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione in esame appare infondata e va pertanto respinta.

In via preliminare si ritengono inammissibili le istanze istruttorie avanzate dall'opponente per riguardare le stesse circostanze irrilevanti al fine del decidere e, in ogni caso, non specificamente contestate dall'opposto.

IL CASO .it

Nel merito l'attore lamenta, con il proprio ricorso, nella sua qualità di professionista membro di una associazione professionale, la mancata collocazione privilegiata, da parte del giudice delegato, del suo credito da prestazioni professionali, ex. art. 2751 bis n. 2 c.c. Va in specifico a tal fine evidenziato che, alla luce della intestazione delle prenotazioni per cui è causa, delle comunicazioni di volta in volta sottoscritte dall'opponente nell'interesse del cliente e degli atti giudiziari prodotti (v. ddoc. 1-9,12 e ss di parte opponente), il credito opposto vede, come diretto beneficiario, lo studio professionale associato cui appartiene l'opponente apparendo pertanto pacifico che la questione controversa fra le parti riguarda la eventuale spettanza del privilegio in esame all'attività svolta da avvocato che operi all'interno di un organismo di tipo associativo.

Va a tale proposito innanzitutto evidenziato che la materia dei privilegi, pacificamente connotata da una natura eccezionale rispetto al principio generale della "par condicio creditorum" disciplinato dall'art. 2741 c.c., non può essere analogicamente o estensivamente applicata oltre i casi in essa espressamente in essa considerati, ex. art. 14 preleggi.

La disciplina testuale della norma in oggetto fa esclusivo riferimento alla retribuzione del professionista e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale individuale senza alcun riferimento a soggetti o enti terzi, dotati di strutture giuridiche ulteriori e diverse, anche eventualmente suscettibili di organizzazione di impresa. Ritiene il Collegio che l'art. 2751 bis c.c., alla luce della graduazione interna alle varie ipotesi e delle differenziate limitazioni temporali previste, operi il riconoscimento di una tutela più intensa ai crediti di natura strettamente retributiva piuttosto che lucrativa, direttamente riferibili al soggetto prestatore dell'attività stessa, accordando una protezione massima là dove la componente del lavoro personale è assoluta (v. ipotesi n. 1) e via via affievolita là dove alla personalità

della prestazione si accompagnino strutture giuridiche ulteriori, magari anche suscettibili di organizzazione di impresa, come avviene nelle imprese artigiane dove la riferibilità del credito al lavoratore è mediata dall'esistenza di strutture giuridiche ulteriori alla mera soggettività di quest'ultimo determinando, evidentemente non a caso, una progressiva discesa nella scala gerarchica del privilegio. La norma in oggetto pare dunque volta a tutelare il credito del prestatore d'opera, sia essa intellettuale o manuale, in rapporto alla soggettività individuale del creditore non apparendo a tal fine sufficiente la mera personalità della prestazione resa. Nella formulazione normativa del privilegio in oggetto non rileva cioè soltanto l'aspetto compensativo di una attività di natura oggettivamente professionale quanto l'aspetto retributivo di una attività soggettivamente professionale, svolta cioè da soggetti che esercitano, in maniera individuale, un'attività professionale senza il supporto di specifiche strutture organizzative, gestionali ed economiche solitamente presenti in "realità lavorative" condivise da più prestatori d'opera e professionisti. Quanto esposto trova diretta conferma, ex art. 1363 e ss. c.c. nel grado altamente prioritario del privilegio in esame, nella stretta connessione di tali crediti con quelli retributivi spettanti ai lavoratori subordinati - cui seguono immediatamente nelle previsioni dell'art. 2751 e 2777 c.c.- e nel dettato normativo là dove, da un lato, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 2751 bis n. 1 e 2 c.c. viene espressamente privilegiato l'aspetto retributivo, dall'altro, nei casi previsti dal medesimo articolo ai numeri 5 e ss, vengono espressamente contemplate "realità lavorative" connotate da aspetti organizzativi e gestionali ulteriori rispetto a quelli solitamente presenti nelle attività professionali svolte in maniera individuale. Da tali circostanze, complessivamente considerate, è dunque possibile evincere che la tutela accordata dalla legge è espressamente fondata sulla personalità e soggettività del lavoro intellettuale svolto e sulla corrispettività della relativa retribuzione. Appare pertanto incompatibile, oltreché con i generali principi ermeneutici del nostro ordinamento giuridico, anche con una corretta interpretazione della volontà del legislatore ricomprendere nella previsione dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. anche situazioni e attività oggettivamente identiche a quelle tutelate ma soggettivamente distinte in cui, cioè, il corrispettivo non è solo remunerazione del lavoro e delle spese organizzative essenziali al suo autonomo e individuale svolgimento ma anche, unitariamente e indistintamente, corrispettivo, sia pure in misura minima, di capitale, come accade nelle associazioni professionali caratterizzate da un insieme di risorse personali e beni strumentali con conseguente garanzia, per i singoli associati, a differenza di quanto avviene per un professionista individuale, della collaborazione reciproca, della suddivisione di rischi e oneri, della messa in comune del patrimonio, sia materiale che intellettuale, e con confusione tra la remunerazione del capitale investito, sia professionale che materiale, con la remunerazione del lavoro individualmente e soggettivamente svolto dal singolo associato. L'attività professionale (e il credito a essa riferibile) svolta all'interno di uno studio professionale sembra pertanto imputabile a una entità soggettiva diversa da quella cui il legislatore accorda, in via espressa e

esclusiva, una maggiore tutela. Quando l'attività professionale è esercitata nel contesto di uno studio associato, pur non mutando la titolarità del rapporto professionale svolto a favore del cliente – pur sempre contraddistinto da una connotazione personale e fiduciaria - viene ciò nondimeno a modificarsi il contesto economico/organizzativo entro il quale l'attività del singolo professionista si svolge. Ai fini del riconoscimento del rango privilegiato di un credito appare pertanto centrale anche l'aspetto strutturale/organizzativo del soggetto e non solo quello qualitativo/quantitativo visto che un singolo professionista non può fare evidentemente affidamento, all'interno della propria struttura individuale, sull'apporto organizzativo, strutturale ed economico in cui può invece solitamente confidare il professionista operante in uno studio professionale. L'assenza di tale affidamento e la conseguente maggiore "debolezza" economica/strutturale/organizzativa del professionista individuale giustificano pertanto la maggiore tutela accordata al suo credito dal nostro ordinamento giuridico al fine di evitare che lo stesso, in caso di fallimento di un proprio debitore, sia esposto, in maniera maggiormente significativa e gravosa per la struttura e la stabilità della propria attività e del proprio reddito, alle ripercussioni negative solitamente derivanti da inadempimenti negoziali che, in caso di uno studio professionale, appaiono comunque "attutite" per il singolo dalla suddivisione con gli altri professionisti di rischi e oneri e dalla idoneità dello studio stesso allo sviluppo di una mole di rapporti più robusta e larga con conseguente verosimile maggiore redditività economica. La "ratio" della tutela privilegiata del credito, nel caso fosse ravvisabile anche in capo all'associazione professionale, non potrebbe comunque mantenersi al livello previsto dall'art. 2752 bis n. 2 c.c ma dovrebbe essere rivista e collocata, rispetto al professionista non associato, ad un livello inferiore, vista la ritenuta maggiore debolezza economica e organizzativa di quest'ultimo.

Non pare in ogni caso rilevante quanto eccepito dall'opponente circa la tutela accordata agli agenti, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano persona fisica o società, visto che la norma di riferimento, facendo espresso riferimento al rapporto di agenzia e non alla qualità o qualifica del soggetto operante, non richiede evidentemente per la sua applicazione specifiche qualità, professionali e non, del singolo agente.

IL CASO .it

Non pare parimenti rilevante quanto eccepito dall'opponente circa l'assenza di personalità e/o autonomia giuridica in capo alle associazioni professionali visto che, per autorevole giurisprudenza, "lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra comunque a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici (v. Cass. 8853/2007).

Dall'accertata diversità organizzativa/gestionale ed economica del singolo professionista rispetto al professionista operante all'interno di uno studio professionale discende, da ultimo, la manifesta infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità trattandosi di due ipotesi non "omogenee" che, in quanto tali, non presuppongono e non necessitano per la loro validità, ex. art. 3 Cost., di una identica disciplina normativa.

Le spese di lite, tenuto conto della complessità della materia trattata e dei contrasti giurisprudenziali tutt'oggi esistenti, vanno compensate in ragione di 1/2 tra le parti e liquidate per la restante parte, secondo il principio di soccombenza, a favore di parte opposta, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della causa e dell'esigua attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vigevano, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso avanzato dall'avv. [redacted] e per l'effetto conferma il decreto impugnato emesso dal giudice delegato presso il Tribunale di Vigevano in data 20.9.2007; compensa in ragione di 1/2 tra le parti le spese di lite e condanna [redacted] a rifondere al FALLIMENTO [redacted] srl le restanti spese di lite liquidate nella complessiva somma di euro 1500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Vigevano, nella camera di consiglio del 14.1.2008

Il Presidente

(dott. Anna Maria Peschiera)

Il giudice relatore

(dott. Fabrizio Scarzella)

IL CANCELLIERE
(Patrizia Dreggi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

VIGEVANO il 11 FEB. 2008

IL CANCELLIERE
(Patrizia Dreggi)

1) Fatto FAX av. [redacted]

av. [redacted]

11/2/08

INFORMATICA
AL TRIBUNALE
FEB. 2008
REGISTRAZIONE

12 FEB. 2008